



# **REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER IL MERCATO DI COLLODI (PIAZZA DELLA PACE)**

(Deliberazione C.C. n. del )

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Esercizio dell'attività e titolo abilitativo**
- Art. 4 - Assegnazione dei posteggi, migliorie e scambi**
- Art. 5 - Assegnazione dei posteggi riservati**
- Art. 6 - Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica**
- Art. 7 – Normativa igienico sanitaria e in materia di sicurezza**
- Art. 8 - Subingresso**
- Art. 9 – Spostamento del mercato**
- Art. 10 - Funzionamento del mercato**

## **TITOLO II – MERCATI**

- Art. 11 – Mercato di Collodi**
- Art. 12- Modalità di registrazione delle presenze**
- Art. 13 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi (“spunta”)**
- Art. 14 - Mercati Straordinari**
- Art. 15 - Circolazione pedonale e veicolare**

## **TITOLO III – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI**

- Art. 16 - Provvedimenti interdittivi**
- Art. 17 - Sanzioni**

## **TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 18 – Graduatorie**
- Art. 19 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**
- Art. 20 Entrata in vigore**
- Art. 21 – Rinvio**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento – nel rimandare integralmente al “Codice del Commercio” di cui alla L.R. Toscana n°62/2018 e ss.mm.ii - disciplina e dettaglia condizioni e modalità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relativamente al Mercato di nuova istituzione di Collodi all'interno del territorio del Comune di Pescia in virtù di quanto previsto dalla L.R. Toscana n°62/2018 “Codice del Commercio” all'art. 43.
2. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. In aggiunta alle definizioni di cui al Codice del Commercio sopra richiamato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intende:
  - a. per “Codice” il Codice del Commercio di cui alla L.R. Toscana n° 62/2018 e ss.mm.ii
  - b. per “spunta”, l'operazione con la quale ogni giorno, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi nel mercato.
  - c. per “miglioria” la procedura di assegnazione dei posteggi non occupati in modo che sia consentito agli operatori concessionari il trasferimento della propria attività e della concessione all'interno del medesimo mercato o raggruppamento e nell'ambito dello stesso settore merceologico.
  - d. per “scambio di posteggio” la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione all'interno dello stesso mercato o raggruppamento.

### **Art. 3 - Esercizio dell'attività e titolo abilitativo**

1. Le concessioni di posteggio sono rilasciate ai titolari dell'azienda ed abilitano contestualmente all'esercizio dell'attività. Nel caso di conferimento in gestione dell'azienda, l'esercizio dell'attività da parte di soggetto diverso dal titolare della concessione sarà soggetto a SCIA.
2. Il rilascio della concessione di posteggio è subordinato alla verifica della regolarità contributiva nonché alla regolarità del pagamento dei tributi locali e canoni dovuti al Comune. La concessione di posteggio può essere rilasciata qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione.

### **Art. 4 - Assegnazione dei posteggi, miglorie e scambi**

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi vacanti su un mercato il comune provvede ad espletare il bando di migloria intendendo con esso la procedura che permette agli operatori concessionari in un mercato di presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando in quel mercato. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di Autorizzazione/Concessione di posteggio, sommate a quella dell'eventuale dante causa, sul mercato dove insiste il posto vacante ed a parità la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in maniera discontinua, come operatore del commercio su area pubblica del soggetto concessionario.
2. La partecipazione al bando di migloria nell'ipotesi di attività condotta in regime di affitto di azienda o di parte di essa, è consentita solo con il consenso del titolare espresso in sede di procedura.
3. Nella eventualità dell'esistenza di posteggi vacanti, e solo dopo la pubblicazione del bando di migloria, qualora venga ritenuto opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni dodecennali di posteggi a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso pubblico come previsto dall'art.37 della legge regionale 62/2018
4. Nel caso in cui venga fatto un bando i concessionari in conseguenza del rilascio dell'autorizzazione e/o concessione avranno azzerate le presenze alle operazioni di spunta utilizzate per la partecipazione al bando stesso.
5. Le graduatorie avranno validità definita dai bandi da esse quali si attingerà fino al loro esaurimento qualora si voglia assegnare ulteriori posteggi resisi liberi.
6. E' consentito a due operatori appartenenti allo stesso settore merceologico o specializzazione, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato la possibilità di scambiare i posteggi e gli spazi dati in concessione. Il Comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale

concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo. Se l'attività è condotta per gestione di azienda la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata solo se corredata dal consenso, espresso tramite autocertificazione, del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

#### **Art. 5 - Assegnazione dei posteggi riservati**

1. Oltre a quelli già previsti nel Piano delle aree nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
  - a) 1 per i soggetti con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii;
  - b) 1 per gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007 e ss.mm.ii.,

#### **Art. 6 - Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica.**

1. Le attrezzature utilizzabili all'interno del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio sono individuate, per specifica categoria di mercato/posteggio/ nelle schede del Piano.
2. I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionati.
3. Non è consentito l'utilizzo di mezzi sonori.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'orario di esercizio del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di documentata forza maggiore, è considerato assente.
5. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività agli organi di vigilanza, anche attraverso strumenti telematici. Ove il file sia firmato digitalmente, deve essere mostrato nel formato originario.
6. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa. Il Comune può autorizzare in casi eccezionali il mantenimento del veicolo a condizione che non occupi più della superficie concessa e che sia amovibile.
7. Tutte le attrezzature devono essere in condizioni decorose, non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica; è proibito nell'allestimento delle strutture destinate alla vendita, piantare al suolo paletti, chiodi o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
8. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
9. Nel caso di vendita di merci usate, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori tramite mezzi ben visibili e chiari.
10. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt.1,5 lineari, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
11. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.
12. E' obbligatorio mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, e devono restare entro lo spazio assegnato come posteggio, limitatamente al periodo di inizio e di fine allestimento.
13. Per i mercati che si svolgeranno su aree riqualificate con nuova pavimentazione, gli operatori dovranno posizionare durante lo svolgimento del mercato, in corrispondenza dello stazionamento degli automezzi, teli idonei ad assorbire eventuali sversamenti di liquidi oleosi, a salvaguardia della pavimentazione.
14. Gli operatori devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività ed al conferimento dei medesimi negli spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita, pertanto, i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da merci, materiali, scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.
15. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato.
16. Ogni concessionario deve avere in dotazione attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti.
17. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata, effettuate con le modalità stabilite dalle normative di riferimento, sono comunicate al SUAP.

## **Art.7 - Normativa igienico sanitaria e in materia di sicurezza**

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. In relazione all'articolo 43, comma 9, della Legge, ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.
3. E' considerata idonea a soddisfare la condizione di cui sopra, la presenza, nell'area mercatale di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.
4. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.
5. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
6. L'attività di vendita e somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e di ulteriore titolo abilitativo specificatamente previsto dalla normativa vigente per la tipologia venduta dall'operatore.
7. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti che dovrà comunque svolgersi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione, nell'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e con l'utilizzo di attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni ecc.) collocate all'interno dell'area di posteggio assegnata in concessione.
8. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e requisiti posti dal comune. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
9. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera;
10. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento del mercato materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.

## **Art.8 - Subingresso**

1. Il subingresso per trasferimento della titolarità dell'azienda intestataria della concessione per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a SCIA da effettuarsi da parte del soggetto subentrante, al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali
2. Il trasferimento della gestione dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a SCIA da effettuarsi, al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali.
3. Tali adempimenti devono essere effettuati secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni regionali in merito.
4. Il subentrante acquisisce le presenze già maturate nell'esercizio del medesimo titolo, e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

## **Art. 9 - Spostamento del mercato**

1. Il Comune, per motivi della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, previa concertazione con le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può provvedere allo spostamento del mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi, verbalizzati e sottoscritti.
2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico, sicurezza, di igiene e sanità pubblica, l'amministrazione comunale, può trasferire o modificare temporaneamente l'assetto del mercato, notificando l'atto agli interessati. I termini di decorrenza saranno definiti compatibilmente con l'urgenza di provvedere.
3. Nel caso in cui gli interessati al trasferimento, siano uno o più posteggi di un mercato, le nuove collocazioni, sentite le Associazioni di categoria, sono individuate secondo i seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività:
  - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato;
  - mediante l'individuazione di nuovi spazi nell'ambito del mercato, quando esistano le condizioni di fattibilità per il posizionamento dei posteggi;
4. L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni avverrà a seguito di graduatoria effettuata sulla base del

criterio della maggiore anzianità di autorizzazione/concessione di posteggio sommate a quella dell'eventuale dante causa; a parità la maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale ditta attiva di commercio su area pubblica maturata anche in modo discontinuo

5. In caso di spostamento definitivo di una parte del mercato, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.

#### **Art.10 - Funzionamento del mercato**

1. Per ogni mercato, istituito nel territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e dal presente Regolamento.
2. L'accesso degli operatori titolari di concessione al mercato è consentito dalle ore 7:00.
3. Gli orari di vendita sono previsti dalle ore 8:00 fino alle ore 13:00.
4. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi, attrezzature e del materiale di scarto derivato dalla vendita; a questo proposito ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla sua raccolta nell'osservanza dei dettati normativi relativi anche alla raccolta differenziata.
5. Le operazioni di spunta si svolgono dopo che gli addetti del Comando di Polizia Municipale hanno verificato i posteggi liberi.
6. Nel giorno di mercato è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 fino al termine delle operazioni di spazzamento o pulizia delle aree interessate.
7. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste regolarmente. Qualora ricada nei giorni del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre il mercato dovrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente e comunque da concordare con le organizzazioni di categoria.
8. Gli orari sono modificabili con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

## **TITOLO II - MERCATI**

### **Art. 11 – Mercato di Collodi**

1. E' istituito il mercato di Collodi nella giornata di martedì ed è gestito in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. Il mercato è gestito dal Comune, assicurando l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi necessari al suo funzionamento.
3. L'attività di vendita è effettuata da operatori abilitati al commercio su area pubblica in posteggi definiti nella scheda riportata nel Piano del Commercio comunale ed assegnati in concessione secondo le modalità stabilite dalla normativa.

**Scheda 1: - Caratteristiche generali, orario e composizione del Mercato di Collodi (situazione dopo Sperimentazione del 2019)**

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>Luogo di svolgimento</b>	Pescia		
<b>Ubicazione</b>	Frazione Collodi – Piazza della Pace		
<b>Svolgimento</b>	Annuale		
<b>Cadenza</b>	Settimanale		
<b>Giorno</b>	Martedì		

  

<b>ORARIO</b>		
	<i>Invernale</i>	<i>Estivo</i>
Accesso	7,00-8,00	7,00-8,00
Vendita	8,00-13,00	8,00-13,00
Sgombero	13,00-14,00	13,00-14,00

  

<b>COMPOSIZIONE</b>			
<b>Settore</b>	<b>Posteggi</b>	<b>Superficie singola mq</b>	<b>Superficie complessiva mq</b>
Alimentare	5	40,00	200,00
Non alimentare	5	40,00	200,00
Produttori agricoli (riservato)	1	9,00	9,00
Portatori di handicap (riservato)	1	40,00	40,00
<b>Totale posteggi</b>	<b>12</b>	<b>129,00</b>	<b>449,00</b>

## **Art. 12 - Modalità di registrazione delle presenze**

1. La registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune (Polizia Municipale) mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio competente.
3. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
4. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo salvo spostamento dovuto a altre cause .
5. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. L'assenza non viene registrata nel caso di successiva presentazione di idonea giustificazione scritta per motivi previsti dalla legge e dal presente regolamento, da trasmettere al SUAP entro 10 giorni dal verificarsi della stessa.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per la durata prevista nella singola scheda del mercato allegata al Piano. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento delle condizioni metereologiche (grandine, neve e altre calamità) ovvero grave ed improvviso malessere fisico.
8. L'operatore acquisisce comunque la presenza nel mercato, presentandosi entro l'orario di inizio delle vendite, anche se non vi ha potuto svolgere l'attività commerciale, salvo rinuncia spontanea.
9. I soggetti incaricati al controllo delle presenze (Polizia Municipale) segnalano al competente SUAP le assenze maturate dal titolare del posteggio, ai fini della decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 127 comma 1 lettera c della Legge.
10. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (grandine, neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

## **Art. 13 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi ("spunta")**

1. Le presenze maturate in ciascun mercato dagli operatori non titolari di posteggio sono finalizzate alla redazione di graduatorie utili ai fini della spunta in accordo con quanto previsto dal Codice all'art. 37 comma 7.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata nel rispetto delle caratteristiche del posteggio definite dal Piano. I posteggi oggetto di riserva, devono essere assegnati a spuntisti aventi gli stessi requisiti previsti per quel posteggio.
3. Qualora un operatore spuntista non si presenti al mercato per più di due anni solari, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale e senza che sia stata inviata al SUAP idonea documentazione che ne giustifichi l'impedimento, si procede alla sua cancellazione dalla graduatoria relativa al mercato in questione.

## **Art. 14 - Mercati Straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento prevista e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

## **Art. 15 - Circolazione pedonale e veicolare**

1. Nei giorni e negli orari di svolgimento dell'attività commerciale compreso allestimento e disallestimento le aree dedicate alle attività di commercio su area pubblica sono interdette alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni.

3. Deve essere comunque assicurato con continuità il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso ed i passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di disabilità motorie, o che necessitano di ausili per il movimento (carrozze elettriche e/o a motore) e di quelli di cui al comma 3.

## **TITOLO IX – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI**

### **Art. 16 - Provvedimenti interdittivi**

1. Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale.
2. La sospensione volontaria dell'attività di vendita deve essere comunicata preventivamente all'Amministrazione qualunque sia la durata. La ripresa dell'attività, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere dimostrata con l'esibizione della documentazione fiscale relativa.
3. La sospensione dell'attività di vendita, nel caso di violazioni a quanto disciplinato e previste dal presente Regolamento e dal Piano del commercio è disposta dal Comune in caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale, per un periodo di 10 giorni.
4. Oltre alle ipotesi di decadenza e revoca previste dalla vigente normativa regionale l'Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare. La posizione è considerata regolare anche qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, fino al momento in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione.
5. L'adozione dei provvedimenti di revoca/decadenza della concessione di posteggio investe tutta la pregressa attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate sono azzerate e non possono essere vantate e/o valutate né per la spunta né per l'assegnazione di altri posteggi.

### **Art. 17 Sanzioni**

1. Alle violazioni delle disposizioni che disciplinano le attività del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune si applicano in ogni caso le sanzioni stabilite dalla normativa regionale di riferimento.
2. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche stabilite dalle normative di riferimento.
3. Gli esercenti sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo l'effettuazione di verifiche, sia presso il banco di vendita, nel posteggio del mercato, sia presso le attrezzature adiacenti.
4. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali di legge, tenuto conto di quanto previsto da altri regolamenti e provvedimenti sindacali.

## **TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art.18 – Graduatorie**

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

### **Art.19 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

**Art. 20 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

**Art. 21 – Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa di riferimento nazionale e regionale